



COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N°125 Reg. delib.	Ufficio competente AREA FINANZIARIA N. proposta 23
----------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Oggi ventuno del mese di dicembre dell'anno duemilasedici alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presenti	Assenti
1 BAIETTA SAMUELE	X	
2 CADURA LUIGI	X	
3 ACCORDINI ANTONIO	X	
4 BENEDETTI EMMA	X	
5 GIRELLI NADIA	X	
6 BONSAVER LUCIANO	X	
7 GATTO STEFANO	X	
8 FIORATO FRANCESCO	X	
9 QUARELLA DAVIDE	X	
10 ALIPRANDI SIMONE	X	
11 MASCANZONI LORENZO	X	

	Presenti	Assenti
12 SERPELLONI MARIANNA		X
13 MARCHIORI FRANCESCO	X	
14 MARAI SILVIA		X
15 PEDROTTI DAVIDE	X	
16 BORGHETTI VITTORIA	X	
17 FORNASER MANUEL	X	
	15	2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Letizia Elena.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASCANZONI LORENZO nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Sono presenti gli assessori Sigg.: Marconi Alberto e Boscaini Paola.

Sono assenti gli assessori Sigg.: Zanolli Paola, Lavarini Rosanna e Quarella Gianluca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)" che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente dal responsabile AREA FINANZIARIA Sig./Sig.ra Simonetta Bogoni e dal responsabile dell'AREA FINANZIARIA Simonetta Bogoni ;

SENTITI gli interventi relativi al punto in oggetto riportati nella trascrizione del verbale della seduta di Consiglio comunale del 21.12.2016 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di detta proposta di deliberazione;

RITENUTO, opportuno, di far proprie le predette motivazioni;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Serpelloni Marianna e Marai Silvia).

Con votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n.	9
voti contrari	n.	6 (Baietta, Quarella D., Marchiori, Pedrotti, Borghetti e Fornaser)
Astenuti	n.	0

Su n. 15 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che, in originale, si unisce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si procede con la votazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Serpelloni Marianna e Marai Silvia).

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione palese per alzata di mano

voti favorevoli	n.	9
voti contrari	n.	6 (Baietta, Quarella D., Marchiori, Pedrotti, Borghetti e Fornaser)
Astenuti	n.	0

Su n. 15 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. x

Allegati:

trascrizione del verbale relativo alla seduta di Consiglio Comunale del 21.12.2016



COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona

Il sottoscritto ALBERTO MARCONI avanza al *Consiglio Comunale* la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)**

L'AMMINISTRATORE COMUNALE
(ALBERTO MARCONI)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il/La sottoscritto/a Simonetta Bogoni, quale Responsabile AREA FINANZIARIA, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Parere Favorevole per le motivazioni allegate alla presente proposta

Parere NON Favorevole per le motivazioni allegate alla presente proposta

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

la presente proposta non necessita di parere di regolarità tecnica trattandosi di mero atto di indirizzo.

Pescantina, li 15/12/16

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
Simonetta Bogoni

Simone

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Bogoni dott.ssa Simonetta, quale Responsabile dell'area Finanziaria esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Parere Favorevole per le motivazioni allegate alla presente proposta

Parere NON Favorevole per le motivazioni allegate alla presente proposta

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

PRENOTAZIONE IMPEGNO n. _____ al Cap. _____ del B.P. 2016
ACCERTAMENTO n. _____ al Cap. _____ del B.P. 2016

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pescantina, li 15/12/16

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
(Bogoni dott.ssa Simonetta)

Simone

Proposta : AREA FINANZIARIA\TRIBUTI/RAPPORTI CON
PARTECIPATE/SUAP/COMMERCIO

Anno: 2016

Numero proposta : 23

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - CONFERMA DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,

n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore, dopo apposita stima, dovrà far fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

1. variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
2. ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
3. variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
4. variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
5. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

PRESO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 03/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2014:

CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha confermato per l'anno d'imposta 2016, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2015:

CONSIDERATO che al fine di assicurare il pareggio del bilancio 2017, in corso di predisposizione, per il mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e per garantire i servizi alla cittadinanza, è opportuno determinare le aliquote IMU e le detrazioni, nella stessa misura applicata nell'anno 2016, fermo restando le modificazioni disposte dalle norme di legge sopra citate e precisamente:

- **aliquota di base 1,06 per cento**, da applicarsi a tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (esclusi i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali);

- **aliquota ridotta 0,6 per cento**, da applicare:
 - a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 - b) all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (equiparata dal regolamento comunale all'abitazione principale) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- **aliquota agevolata 0,66 per cento**, da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli (per le pertinenze si applica l'aliquota di base).

- **detrazione Euro 200,00 per:**

- a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

- a) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 21 del 25/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato il Funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), per le componenti IMU e TASI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147/2013;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 7 in data 28 giugno 2014 e successive modificazioni, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)", con il quale (Capo II) viene regolamentata la disciplina dell'imposta I.M.U.;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

ACQUISITI nel merito i pareri del responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2016, come segue:

- **aliquota del 1,06 per cento** per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (esclusi i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali);

- **aliquota ridotta 0,6 per cento**, da applicare:

a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (equiparata dal regolamento comunale all'abitazione principale) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- **aliquota agevolata 0,66 per cento**, da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli (per le pertinenze si applica l'aliquota di base).

2. di determinare l'importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

a) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017, ai sensi dell'articolo 172 del Digs 267/2000.

Allegati: nessuno

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MASCANZONI LORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Letizia Elena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 (relata di pubblicazione n. 76).

Pescantina, li 12.01.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
dott. Emilio Gozzi

L'ADDETTO DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Cristina Venturi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il : 21.12.2016

- a norma dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
 a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Pescantina, li 13 GEN. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Letizia Elena

IL VICESEGRETARIO
Dott. Emilio Gozzi

La presente deliberazione è stata:

REVOCATA/ANNULLATA con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____